Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

**Morire di fame, sete, abbandono. Trib. Voghera sent. n. 592/2011 - Giud. Garlaschelli**

# BOVINI ABBANDONATI AL PASCOLO. GLI ANIMALI HANNO ACQUISITO ABITUDINE ALLA CATTIVITA', LASCIARLI LIBERI È REATO

**A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre**

Il Tribunale di Voghera ha posto la parola fine al procedimento contro il proprietario di bovini abbandonati al pascolo e deceduti.
Il giudice ha infatti accolto la richiesta di applicazione pena concordata tra imputato e pubblico ministero relativa ai reati di abbandono di animali e simulazione di reato e così ha pronunciato una sentenza di patteggiamento per ***otto mesi di reclusione***, già al netto delle riduzioni dovute al rito speciale, alla concessione di attenuanti generiche e per la continuazione interna tra i reati contestati.
L'accusa era formulata nei seguenti termini: il proprietario degli animali era imputato per i reati previsti e puniti dagli "artt. 81 cpv e 727 co. 1 e 2 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, ***abbandonava animali che hanno acquisito abitudine alla cattività***, ovvero n. 22 bovini di sua proprietà nei pascoli estivi del comprensorio di Brallo di Pregola nel periodo autunnale/invernale con condizioni ambientali proibitive aggravate da temperature al di sotto dello zero termico con forti nevicate ed in zone scarsamente dotate di cibo ed acqua, cagionando con tali condotte la morte di almeno due dei predetti animali, nonché perché ometteva di somministrare un'adeguata quantità di foraggio ai bovini detenuti presso la stalla di Redavalle, così come riscontrato da una visita ispettiva di personale veterinario dell'Asl di Pavia". L'imputato era inoltre accusato di aver simulato reati di furto di due bovini dei quali uno era, in realtà, deceduto mentre l'altro era stato venduto.

## I fatti. La denuncia della LAV

La vicenda aveva avuto origine da una denuncia presentata dalla LAV che, grazie a una persona informata sui fatti, esponeva alla Procura la presenza di bovini allo stato brado in località Cima Colletta, provincia di Pavia, ad un'altitudine sul livello del mare di 1500 metri, in una zona dove vi era difficoltà ad alimentarsi data la scarsità di erba e di altro foraggio, con problemi nel reperire fonti di acqua per abbeverarsi, temperature che si abbassavano molto soprattutto nelle ore notturne costringendo gli animali a sistemarsi sulla strada asfaltata. L'erba era quasi completamente seccata e le foglie di alberi ed arbusti (tutti decidui) ormai cadute; di conseguenza gli animali avevano esaurito il cibo e si avvicinavano continuamente alle rare case in cerca di cibo e forse riparo. La zona non offriva neppure sorgenti e fonti accessibili, per cui le mucche nei pressi dei cascinali cercavano continuamente di dissetarsi.
Inoltre, gli animali stazionavano continuamente sulla strada asfaltata, stretta e ricca di curve, con il conseguente rischio di pericolo per le mucche stesse e per gli automobilisti. I bovini (circa 16 adulti e 6 vitelli), pur muniti di marche auricolari identificative, erano abbandonati a loro stessi, alle intemperie e alla ricerca – talvolta vana – di cibo e di riparo.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Gli animali – si accerterà in seguito – erano stati abbandonati al pascolo dall'estate precedente. LAV denunciava l'ipotesi di violazione del reato di cui all'art. 544 *ter* c.p., il quale, introdotto dalla L. 189/2004, prevede che: "*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro*", nonché l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 727 c.p. il quale prevede che: "*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*", suggerendo la via da seguire per la corretta imputazione, da effettuarsi in concreto. Si legge nella denuncia che "Solo la verifica concreta della situazione in cui gli animali versano consentirà di discernere tra le suesposte ipotesi di reato, atteso che andrà accertato, nello specifico, se gli animali siano 'semplicemente' abbandonati a loro stessi (art. 727 c. 1 c.p.), oppure siano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c. 2 c.p.), oppure ancora, che abbiano subito lesioni o che sono stati sottoposti a fatiche o comportamenti insopportabili per la loro natura (art. 544 *ter* c.p.).

**Il contributo del medico veterinario come consulente**

I denuncianti, esercitando il diritto/dovere di collaborare con la Procura per l'inquadramento dei fatti, producevano – ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo – il parere fornito dal ***Dott. Enrico Moriconi***, medico veterinario, Presidente di AVDA (Associazione Veterinari per i Diritti Animali), il quale affermava che: "L'analisi della situazione presentata presenta punti critici inequivocabili. Il primo elemento critico è relativo al fatto che ***i bovini hanno perso da tempo le caratteristiche di naturalità genetica***, non hanno più le caratteristiche etologiche e fisiologiche dei loro antenati che conducevano una vita libera nell'ambiente naturale. Secondariamente ***l'abitudine ad una vita di cattività non aiuta certamente ad apprendere la capacità di affrontare le avversità climatiche***, sfruttando le prerogative che le caratteristiche del luogo eventualmente renderebbero disponibili… (Omissis)… Gli animali liberi poi d'inverno affrontato diverse avversità per le quali possono anche soccombere si tratta però di una possibilità inevitabile direttamente dipendente dalla vita naturale. Nel caso di bovini di proprietà, ***al proprietario spetta la cura e, in caso di malattia o sofferenza e ancor di più di morte ne è direttamente responsabile***, evidentemente anche penalmente". Il medico veterinario così concludeva: "lasciare bovini liberi allo stato brado senza riparo e senza fornire loro cibo in momenti stagionali caratterizzati da condizioni climatiche negative e da scarsità di cibo rappresenta sicuramente ***una violazione delle loro esigenze fisiologiche e dei loro bisogni fondamentali, tali da indurre una situazione di grave sofferenza***". Il parere era acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento.

Poco dopo, la difesa della LAV venuta a conoscenza del fatto che alcuni bovini erano deceduti **e** l'avvenuta identificazione da parte del Corpo Forestale dello Stato del proprietario dei bovini chiedeva l'unificazione dei procedimenti – l'uno aperto dopo la denuncia e l'altro aperto d'ufficio a seguito della CNR depositata dal Corpo Forestale – perché non venissero dispersi elementi e

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

contributi fondamentali, tant'è che la lista testi presentata dalla Procura contava oltre una decina di persone informate sui fatti, semplici testimoni, personale veterinario, personale del CFS.
L'esame di tali soggetti però non è avvenuto, in quanto l'imputato ha optato per un rito speciale e concordando la pena con il pubblico ministero.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

**Attenzione alla fattispecie e occasioni mancate**

La vicenda processuale non impediva la ***morte degli animali***, morte che neppure è stata contestata dalla Procura, quale conseguenza del reato di abbandono di animali, contestazione di reato più grave che la LAV non aveva mancato di suggerire, sulla scorta del criterio del c.d. dolo eventuale e del criterio dell'equivalenza tra azione e omissione nelle ipotesi in cui vi sia una c.d. ***posizione di garanzia*** (art. 40 c.p.), qual è quella del proprietario/custode di un animale, concetti da tempo patrimonio della giurisprudenza.

L'animalicidio – si legge nella denuncia della LAV – può "porsi in essere anche mediante un comportamento omissivo, come nel caso, che pare integrato nella fattispecie in esame, in cui l'animale sia lasciato in stato di incuria, abbandono e denutrizione" (cfr. *ex multis*, Cass. pen. V – sentenza 28 agosto 1998 n. 9556; nonché Cass. pen. sez. III, Sent. n. 29543/2011, "*La Cassazione sulla configurabilità in forma omissiva del delitto di uccisione di animali*", Penalecontemporaneo.it).

Annalisa Gasparre

*Pubblicato il 29 aprile 2013*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*